SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 marzo 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 7 marzo 1991, n. 68.

Riduzione delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto, per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi, al fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere eccezionale e temporaneo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ridurre le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi al fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere eccezionale e temporaneo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'aliquota dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, è diminuita da L. 77 a L. 12 al metro cubo.

2. Alla tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

«41) gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; gas di petrolio liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 kg.».

3. Per le prestazioni di servizi relative ai trasporti ferroviario e marittimo di persone l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 9 per cento.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2, relativamente alle cessioni di gas metano, si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, valutato in lire 391 miliardi per l'anno 1991 e in lire 491 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con quota parte delle maggiori entrate recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 1991, adottato ai sensi del suddetto articolo 9.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
CARLI, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

91G0109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1991, n. 69.

Regolamento recante modificazione al regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 109 del testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di modificare, in relazione ad esigenze di efficiente organizzazione dei servizi del personale assegnato agli uffici di controllo del Tesoro presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale della Banca d'Italia, il sistema degli emolumenti accessori;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1991;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'art. 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. — Ai sensi dell'art. 19, quarto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1290, il personale assegnato agli uffici di controllo del Tesoro presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale dell'istituto di emissione è tenuto ad osservare l'orario di lavoro stabilito per le maestranze nei rispettivi stabilimenti.

In attuazione del disposto di cui all'art. 109 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, la Banca d'Italia verserà, all'inizio di ogni trimestre di ciascun anno, in via anticipata, in apposito capitolo del bilancio dell'entrata, le somme previste per la corresponsione delle competenze relative al lavoro straordinario ed alle altre indennità accessorie al personale del Tesoro comunque addetto alla vigilanza ed al controllo dell'istituto medesimo.

Le somme di cui al secondo comma saranno riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo della spesa del bilancio dello stesso Dicastero, per essere successivamente trasferite, con ordini di accreditamento da commutarsi in quietanza di contabilità speciale, intestata alla Direzione generale del tesoro, da aprirsi presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

A detta contabilità saranno applicate le norme di cui agli articoli 1280 e seguenti delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

La liquidazione delle competenze di cui al secondo comma avverrà nella misura tabellare oraria, stabilita dalle norme sul trattamento economico dei singoli impiegati e dirigenti, in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

Eventuali somme risultanti, a fine esercizio, versate in eccedenza alle prestazioni effettivamente fornite dal personale di cui al primo comma, saranno rimborsate alla Banca d'Italia a carico della contabilità speciale.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 12

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art 109 del testo unico sugli istituti di emissione e sulle circolazioni dei biglietti di banca, approvato con R D n 204/1910, è così formulato

«Art 109 — Le spese occorrenti per la vigilanza sugli istituti di emissione sono sostenute dagli istituti medesimi»

— La legge n 468 1978 reca «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»

— Il comma 1 dell'art 17 della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale,

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge,

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge,

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

Note all'art 1

— Il testo dell'art 19, quarto comma, della legge n 1290/1962, recante «Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro» è il seguente

«Il personale assegnato agli uffici governativi di controllo del tesoro presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione della carta filigranata e per la stampa dei biglietti della stessa Banca d'Italia, nonché il personale assegnato in servizio alla Zecca effettua l'orario di lavoro stabilito per le maestranze operaie nei rispettivi stabilimenti Il compenso per lavoro straordinario spetta anche oltre i limiti fissati dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n 767. Le indennità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562, per ciascuna ora di lavoro serale e notturna, spettano nella seguente misura

		Dalle ore 22 alle ore 24	Dalle ore 0 alle ore 6
Impiegati con coefficiente 325 e superiore. .	L.	160	240
Impiegati con coefficiente inferiore al 325. .	»	140	220
Impiegati della carriera ausiliaria e di 4ª categ	»	100	190»

— Per il testo dell'art 109 del testo unico approvato con R D. n 204 1910, si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 1280 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro delle finanze in data 30 giugno 1939, è il seguente:

«Art. 1280 — Presso le sezioni di tesoreria sono aperte contabilità speciali costituite da conti correnti, cui affluiscono somme versate da Amministrazioni centrali o periferiche, da enti pubblici e da privati per il funzionamento di determinati servizi di carattere locale, a favore dei sottodescritti funzionari od uffici incaricati di provvedere ai servizi medesimi e alla erogazione dei fondi relativi, mediante emissione di ordinativi di pagamento, in conformità alle disposizioni legislative o regolamentari e alle istruzioni ministeriali all'uopo emanate:

1° prefetti;

2° provveditori agli studi - gestione delle scuole pubbliche elementari e popolari;

3° provveditori agli studi - gestione dei depositi provvisori;

4° ingegneri capi del Genio civile.

5° ingegneri capi dei compartimenti per la viabilità,

6° circoli ferroviari di ispezione,

7° ispettorati agrari compartimentali,

8° uffici di contabilità e revisione presso i comandi di corpo d'armata.

9° uffici di contabilità e revisione presso i comandi generali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Milizia nazionale forestale, in Roma,

10° Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,

11° Azienda per i servizi telefonici».

Gli articoli da 1280 a 1283 delle suddette istruzioni generali costituiscono il capo I (Norme generali) del titolo III (Contabilità speciali costituite da somme versate in conto corrente presso le sezioni di tesoreria)

91G0106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1991, n 70.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1985, relativo all'organizzazione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro e modificazioni all'ordinamento della Direzione generale del tesoro e al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1988, riguardante l'istituzione delle circoscrizioni territoriali presso le direzioni provinciali del tesoro di Roma, Milano, Napoli e Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985, relativo alla organizzazione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, ed in particolare l'art. 47 relativo alla responsabilità dei dirigenti nelle sedi ripartite in divisioni e/o circoscrizioni territoriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1988, relativo alla istituzione delle circoscrizioni territoriali presso le direzioni provinciali del tesoro di Roma, Milano, Napoli e Torino;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di modificare l'ordinamento della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro e di alcune direzioni provinciali del tesoro, ai fini di una maggiore efficienza dei servizi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ordinamento della Direzione generale dei servizi periferici

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Ordinamento della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro)*. — 1. La Direzione generale dei servizi periferici del tesoro è ripartita nelle seguenti divisioni:

a) *Divisione I* — Affari generali e segreteria. Servizi di supporto alle funzioni di studio dei consiglieri ministeriali aggiunti, dei vice consiglieri ministeriali e del Comitato consultivo dei dirigenti periferici del tesoro. Rilevazione di dati relativi all'applicazione della normativa contrattuale in materia di personale. Contrattazione decentrata a livello centrale. Rapporti con gli uffici periferici per la contrattazione decentrata a livello territoriale. Amministrazione del personale della Direzione generale. Organizzazione e metodo. Relazioni pubbliche ed umane. Repertorio dei decreti. Raccolta degli atti da pubblicare nel Bollettino ufficiale. Raccolta delle circolari, redazione del notiziario relativo ai servizi periferici. Nomina di commissioni. Incarichi di studio, di insegnamento e di rappresentanza. Indagini statistiche. Biblioteca. Onorificenze. Archivio generale. Centro di riproduzione. Servizi di ordine della Direzione generale.

b) *Divisione II* — Analisi amministrativa e tecnica in materia di automazione per i servizi delle pensioni a carico dello Stato e degli istituti di previdenza, dell'ente "Ferrovie dello Stato", delle pensioni di guerra ed assegni congeneri. Realizzazione, manutenzione ed aggiornamento dei programmi tecnici relativi alle materie di competenza. Allestimento delle disposizioni operative per l'uso delle procedure automatizzate. Rapporti con le altre amministrazioni, in materia di pensioni, per l'integrazione informatica. Rilevazioni statistiche.

c) *Divisione III* — Analisi amministrativa e tecnica in materia di automazione per i servizi degli stipendi, delle altre spese fisse, nonché dei servizi vari di competenza delle direzioni provinciali del tesoro. Realizzazione, manutenzione ed aggiornamento dei programmi tecnici relativi alle materie di competenza. Allestimento delle disposizioni operative per l'uso delle procedure automatizzate. Rapporti con le altre amministrazioni in materia di stipendi, altre spese fisse e servizi vari, per l'integrazione informatica. Rilevazioni statistiche.

d) *Divisione IV* — Gestione delle procedure operative di base (software di base) relative agli elaboratori centrali ed a quelli periferici. Gestione tecnica della rete di trasmissione. Coordinamento, in relazione all'uso degli archivi centrali e periferici, sia delle procedure operative di base sia dei programmi applicativi. Osservatorio tecnico del mercato dei prodotti per l'elaborazione automatica dei dati. Attività di integrazione informatica con altre amministrazioni. Rilevazioni satistiche.

e) *Divisione V* — Trattazione di questioni di carattere generale per la gestione di servizi in materia di pensioni ed assegni congeneri. Risoluzione di quesiti e direttive. Rapporti, per le materie di competenza, con il corrispondente servizio informatico.

f) *Divisione VI* — Trattazione di questioni di carattere generale per la gestione dei servizi in materia di stipendi, altre spese fisse, entrate del Tesoro, depositi provvisori, Cassa depositi e prestiti, debito pubblico, contributi delle Casse di previdenza. Risoluzione di quesiti e direttive. Rapporti, per le materie di competenza, con il corrispondente servizio informatico.

g) *Divisione VII* — Reclutamento del personale, concorsi di ammissione e di promozione, assunzioni obbligatorie. Nomina, assegnazione ed attribuzione del relativo trattamento economico. Organizzazione dei corsi ed attività relativa alla formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale. Rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Mobilità intercompartimentale e di comparto del personale.

h) *Divisione VIII* — Nomina in ruolo. Promozioni mediante scrutinio. Inquadramenti e passaggi di qualifica funzionale e di profilo professionale. Conferimenti e deleghe di funzioni dirigenziali e vicarie. Movimento dei dirigenti. Raccolta degli atti per il consiglio di amministrazione. Matricola del personale. Ruoli di anzianità. Istituzione, soppressione e modifica di profili professionali e dei relativi contingenti. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. Trasferimenti di sede. Comandi e collocamento fuori ruolo. Trasferimenti di ruolo ai sensi degli articoli 199 e 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

i) *Divisione IX* — Questioni di carattere generale riguardanti lo stato giuridico del personale. Procedimenti e provvedimenti disciplinari. Rapporti con la commissione di disciplina. Aspettative, congedi straordinari ed assenze facoltative. Riconoscimenti di infermità dipendenti da causa di servizio, concessione di equi indennizzi e gestione amministrativo-contabile del relativo capitolo di spesa. Concessione di pensioni privilegiate. Dimissioni, decadenze dall'impiego, dispense dal servizio. Riammissioni in servizio.

l) *Divisione X* — Rideterminazione dei trattamenti economici del personale di ruolo e non di ruolo, in applicazione di norme a carattere generale. Attribuzione di benefici combattentistici. Riconoscimento di anzianià pregresse. Ricostruzioni di carriera. Collocamento a riposo, trattamento di quiescenza, riscatti e ricongiunzioni di servizi per i dirigenti dell'amministrazione periferica ed il personale del ruolo provinciale in servizio presso la Direzione generale. Rapporti, per le materie di competenza, con il corrispondente servizio informatico.

m) *Divisione XI* — Stipulazione dei contratti relativi all'acquisizione delle apparecchiature tecniche e del materiale per il funzionamento del sistema informatico sia a livello centrale che periferico, alla manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e degli impianti

in uso agli uffici periferici del tesoro. Gestione amministrativo-contabile dei relativi capitoli di spesa. Modulari stampati, aggiornamento e relativi piani di approvvigionamento.

n) *Divisione XII* — Stipulazione dei contratti e gestione amministrativo-contabile dei capitoli di spesa della Direzione generale, esclusi quelli attribuiti alla competenza delle divisioni IX ed XI. Locazione di immobili per uso degli uffici periferici del tesoro e gestione degli oneri accessori. Spese di ufficio. Trattamenti economici accessori. Liquidazione del trattamento economico di missione e di trasferimento. Economato e cassa».

Art. 2.

Organizzazione delle direzioni provinciali del tesoro

1. Nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 1988, le parole «direzioni provinciali del tesoro di Milano, Napoli e Torino» sono sostituite dalle seguenti: «direzioni provinciali del tesoro di Milano e Napoli».

2. All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 1988 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Direzione provinciale del tesoro di Torino: due circoscrizioni. Fermi restando i servizi espletati dalle circoscrizioni, come precedentemente indicati, le attribuzioni della divisione, già prevista per la sede di Torino, passano alla diretta competenza del direttore provinciale del tesoro».

3. Nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1985, le parole «Direzioni provinciali del tesoro di Bari, Catania, Palermo, Salerno, Venezia e Verona» sono sostituite dalle seguenti: «Direzioni provinciali del tesoro di Bari, Catania, Palermo e Salerno».

4. Le attribuzioni delle divisioni già previste per le sedi di Venezia e Verona nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1985, passano alla diretta competenza dei rispettivi direttori provinciali del tesoro.

5. Nelle direzioni provinciali del tesoro organizzate in divisioni o circoscrizioni, le attribuzioni relative agli affari generali, alla gestione del personale, alla segreteria ed all'economato vengono assegnate alla diretta competenza del direttore provinciale del tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge n. 428/1985 reca: «Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni, riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti».

— Il D.P.R. n. 748/1972 reca: «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo».

— Il testo dell'art. 47 del D.P.R. n. 429/1986 (Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo) è il seguente:

«Art. 47 (*Responsabilità dei dirigenti nelle sedi ripartite in divisioni o circoscrizioni a livello dirigenziale*) — 1. Nelle direzioni provinciali del tesoro rette da dirigenti superiori e ripartite in divisioni o circoscrizioni rette da primi dirigenti — fermo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 — le rispettive responsabilità sono connesse all'esercizio, da parte di ciascuno di essi, delle seguenti attribuzioni:

a) Dirigente superiore:

1) rappresentanza dell'amministrazione, quale capo dell'ufficio periferico provinciale e firma dei contratti che a qualsiasi titolo impegnano l'amministrazione stessa;

2) nomina dell'ufficiale rogante, dell'economo e del consegnatario dei beni mobili;

3) indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo dell'attività dei dipendenti uffici, al fine di assicurarne la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse;

4) adozione degli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati, previa diffida ad adempierli entro un congruo termine e comunicazione alla Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro;

5) assegnazione alle divisioni o circoscrizioni del personale di nuova nomina e di quello trasferito da altre sedi;

6) movimento tra le divisioni o circoscrizioni del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

7) firma degli atti concernenti l'amministrazione del personale, la concessione dei permessi e congedi ordinari ai primi dirigenti, l'irrogazione della sanzione della censura al personale dipendente escluso quello dirigente e l'attivazione dei procedimenti disciplinari per eventuali più gravi sanzioni;

8) firma degli atti relativi alla gestione di fondi accreditati nella qualità di funzionario delegato;

9) firma delle deliberazioni in materia di depositi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti nonché degli atti relativi alla pratiche per sequestri, pignoramenti e opposizioni o altri atti di natura contenziosa concernenti i depositi suddetti;

10) adempimenti non attribuiti alla specifica competenza dei primi dirigenti preposti alle divisioni o alle circoscrizioni;

b) Primo dirigente:

1) emanazione degli atti e cura degli adempimenti concernenti i servizi cui è preposto — compresa l'ordinazione primaria e secondaria della spesa — con la sola esclusione di quelli riservati al dirigente superiore;

2) adozione degli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dell'organo superiore;

3) vigilanza sull'esatto adempimento degli obblighi di servizio da parte dei dipendenti;

4) destinazione e avvicendamento del personale nell'ambito delle minori ripartizioni in cui è articolato l'ufficio alle proprie dipendenze;

5) concessione di permessi e congedi ordinari al personale dipendente».

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Note all'art. 2:

- Il testo vigente dell'art. 1 del citato D.P.R. 20 gennaio 1988, quale risulta in seguito alle modifiche apportate dal presente provvedimento, è il seguente:

«Art. 1. — Presso le seguenti direzioni provinciali del tesoro, i servizi per ognuna di esse indicati sono organizzati in più circoscrizioni territoriali ed una divisione, alle quali sono preposti primi dirigenti:

direzione provinciale del tesoro di Roma: quattro circoscrizioni territoriali ed una divisione.

I servizi espletati in ciascuna circoscrizione, nell'ambito del territorio di competenza, riguardano:
pensioni ordinarie, ferroviarie e degli istituti di previdenza,
pensioni di guerra ed assegni congeneri,
stipendi del personale in servizio presso gli istituti di istruzione,
servizi amministrativi decentrati, relativi alle partite di spesa fissa di competenza,
archivio, segreteria, affari generali.

I servizi espletati dalla divisione riguardano:
stipendi ed altre spese fisse escluse quelle attribuite alle circoscrizioni;
entrate del Tesoro, depositi provvisori, contributi delle casse di previdenza,
segreteria, affari generali, personale, economato, archivio;
servizi amministrativi decentrati, relativi alle partite di spesa fissa di competenza;
pensioni ordinarie, di guerra e assegni congeneri pagabili all'estero;

direzioni provinciali del tesoro di Milano e Napoli: due circoscrizioni ed una divisione.

I servizi espletati in ciascuna circoscrizione, nell'ambito del territorio di competenza, riguardano:
pensioni ordinarie, ferroviarie e degli istituti di previdenza,
pensioni di guerra ed assegni congeneri,
stipendi del personale in servizio presso gli istituti di istruzione,
servizi amministrativi decentrati, relativi alle partite di spesa fissa di competenza;
archivio, segreteria, affari generali.

I servizi espletati dalla divisione riguardano:
stipendi ed altre spese fisse escluse quelle attribuite alle circoscrizioni;
entrate del Tesoro, depositi provvisori, Cassa depositi e prestiti, debito pubblico, contributi delle casse di previdenza;
segreteria, affari generali, personale, economato, archivio;
servizi amministrativi decentrati, relativi alle partite di spesa fissa di competenza;

direzione provinciale del tesoro di Torino: due circoscrizioni. Fermi restando i servizi espletati dalle circoscrizioni, come precedentemente indicati, le attribuzioni della divisione, già prevista per la sede di Torino, passano alla diretta competenza del direttore provinciale del tesoro».

— Il testo vigente dell'art. 5 del citato D.P.R. 26 settembre 1985, quale risulta in seguito alle modifiche apportate dal presente provvedimento, è il seguente:

«Art. 5 (*Organizzazione delle direzioni provinciali del tesoro*). — Per assicurare maggiore efficienza all'azione dell'amministrazione periferica del tesoro, presso le seguenti direzioni provinciali del tesoro, i servizi per ognuna di esse indicati sono organizzati in divisioni, alle quali sono preposti primi dirigenti.

Direzione provinciale del tesoro di Roma:

segreteria e affari generali. Personale. Servizi amministrativi decentrati. Entrate del Tesoro. Depositi provvisori. Contributi delle casse di previdenza. Economato. Archivio,
pensioni ordinarie:
pensioni ferroviarie e degli istituti di previdenza,
pensioni di guerra ed assegni congeneri. Pensioni pagabili all'estero;
stipendi. Fondo culto. Altre spese fisse.

Direzioni provinciali del tesoro di Milano, Napoli e Torino:

segreteria e affari generali. Personale. Servizi amministrativi decentrati. Entrate del Tesoro. Depositi provvisori. Cassa depositi e prestiti. Debito pubblico. Contributi delle casse di previdenza. Economato. Archivio,
pensioni ed assegni congeneri,
stipendi. Fondo culto. Altre spese fisse.

Direzioni provinciali del tesoro di Bologna, Firenze e Genova:

segreteria e affari generali. Personale. Servizi amministrativi decentrati. Stipendi. Fondo culto. Altre spese fisse. Entrate del Tesoro. Depositi provvisori. Cassa depositi e prestiti. Debito pubblico. Contributi delle casse di previdenza. Economato. Archivio,
pensioni ed assegni congeneri.

Direzioni provinciali del tesoro di Bari, Catania, Palermo e Salerno:

stipendi. Fondo culto. Altre spese fisse. Pensioni ed assegni congeneri.

Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvede all'articolazione in uffici delle divisioni e dei servizi delle direzioni provinciali del tesoro non organizzati in divisioni ai sensi del precedente primo comma.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto sono emanate le norme concernenti l'organizzazione delle circoscrizioni territoriali e quelle occorrenti per le eventuali modifiche dell'assetto organizzativo delle direzioni provinciali del tesoro di cui al precedente primo comma».

91G0107

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 marzo 1991.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con il quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni prodotti petroliferi fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 5 marzo 1991, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 1991;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 56.014 a L. 58.419 e da L. 27.908 a L. 30.313 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, rispettivamente per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alla lettera *F)*, punto 1), e *D)*, punto 3, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

b) da L. 23.455 a L. 24.241, da L. 26.346 a L. 27.289 e da L. 63.928 a L. 66.915 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della predetta tabella *B*.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIRINO POMICINO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

91A1185

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 febbraio 1991.

Autorizzazione all'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata al trapianto terapeutico di rene da cadavere.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1988 con il quale l'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia è stato autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente della unità sanitaria locale n. 3 di Perugia - Corciano - Deruta - Torgiano, in data 29 gennaio 1991, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia è autorizzato ad includere nell'équipe autorizzata al trapianto terapeutico di rene da cadavere con decreto ministeriale 3 gennaio 1987 il seguente sanitario:

Correnti dott. Filippo Stefano, aiuto presso l'unità organica di chirurgia dell'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia.

Art. 2.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 3 di Perugia - Corciano - Deruta - Torgiano, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A1133

DECRETO 20 febbraio 1991.

Autorizzazione all'I.R.C.C.S. ospedale «S. Raffaele» di Milano ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto terapeutico di rene e di pancreas da cadavere.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1989 con il quale l'I R.C.C S. ospedale «S. Raffaele» di Milano è stato autorizzato al trapianto di rene e di pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'I.R.C.C.S. ospedale «S. Raffaele» di Milano in data 9 ottobre 1990 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'I.R.C.C.S. ospedale «S. Raffaele» di Milano è autorizzato ad includere nell'équipe autorizzata al trapianto terapeutico di rene e di pancreas da cadavere con decreto ministeriale 13 settembre 1989 i seguenti sanitari:

Francesca dott. Francesco, aiuto della divisione di urologia dell'ospedale «S. Raffaele» di Milano;

Grasso dott. Marco, aiuto della divisione di urologia dell'ospedale «S. Raffaele» di Milano;

Torri prof. Giorgio, primario del servizio di anestesiologia e rianimazione dell'ospedale «S. Raffaele» di Milano;

Caldi dott. Massimo, aiuto del servizio di anestesiologia e rianimazione dell'ospedale «S. Raffaele» di Milano;

Gallioli dott. Giorgio, aiuto del servizio di anestesiologia e rianimazione dell'ospedale «S. Raffaele» di Milano;

Giudici dott.ssa Daniela, aiuto del servizio di anestesiologia e rianimazione dell'ospedale «S. Raffaele» di Milano;

Martani dott.ssa Carla, aiuto del servizio di anestesiologia e rianimazione dell'ospedale «S. Raffaele» di Milano;

Perotti dott.ssa Valeria, assistente del servizio di anestesiologia e rianimazione dell'ospedale «S. Raffaele» di Milano;

Valeri dott. Roberto, assistente del servizio di anestesiologia e rianimazione dell'ospedale «S. Raffaele» di Milano.

Art. 2.

Il presidente dell'I.R.C.C.S. ospedale «S. Raffaele» di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A1134

DECRETO 20 febbraio 1991.

Autorizzazione all'ospedale degli infermi di Biella a cancellare ed includere sanitari nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 26 settembre 1990 alle operazioni di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1990 con il quale l'ospedale degli infermi di Biella - U.S.L. n. 47, è stato autorizzato all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del presidente dell'ospedale degli infermi di Biella - U.S.L. n. 47, del 17 dicembre 1990 intesa ad ottenere l'inclusione del dott. Germinetti Vittorio nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 26 settembre 1990 all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico e la cancellazione del dott. Pivani Paolo dalla suindicata équipe;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione di quanto sopra richiesto;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione del dott. Pivani Paolo dall'équipe già autorizzata, con decreto ministeriale 26 settembre 1990, alle operazioni di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico, e l'inclusione nella predetta equipe del seguente sanitario:

Germinetti dott. Vittorio, aiuto corresponsabile della divisione di oculistica dell'ospedale degli infermi di Biella.

Art. 2.

Il presidente dell'ospedale degli infermi di Biella è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1991

p. *Il Ministro* GARAVAGLIA

91A1135

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 febbraio 1991

Liquidazione coatta amministrativa della società «Internazionale fiduciaria - Società per azioni», in forma abbreviata «Interfid S.p.a.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1968, modificato con decreto interministeriale 20 settembre 1984, con il quale la società «Internazionale fiduciaria - Società per azioni» in forma abbreviata «Interfid S.p.a.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria ed organizzazione e revisione contabile, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dal regio decreto 22 aprile 1940, n. 531;

Letta la sentenza del tribunale di Milano n. 914/90 L.C.A. n. 208 del 20 dicembre 1990, depositata in data 21 dicembre 1990, con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza nei confronti della società «Internazionale fiduciaria - Società per azioni», in forma abbreviata «Interfid S.p.a.»;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, all'assoggettamento della società «Internazionale fiduciaria - Società per azioni», in forma abbreviata «Interfid. S.p.a.», alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Internazionale fiduciaria - Società per azioni», in forma abbreviata «Interfid S.p.a.», con sede in Milano, corso Matteotti n. 1, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, l'avv. Roberto Pincione, nato a Milano il 9 ottobre 1953, con studio in Milano, largo Righini n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1991

Il Ministro BATTAGLIA

91A1154

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 marzo 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 14 marzo 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 14 giugno 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 marzo 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1991
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 41

91A1150

DECRETO 4 marzo 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasei giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 4 marzo 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasei giorni con scadenza il 16 settembre 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 marzo 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1991
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 42

91A1151

DECRETO 4 marzo 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantotto giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziariò 1991;

Decreta:

Per il 14 marzo 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantotto giorni con scadenza il 16 marzo 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di

assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 marzo 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1991
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 43

91A1152

DECRETO 4 marzo 1991.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 28 febbraio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 18 febbraio 1991 che hanno disposto per il 28 febbraio 1991 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 1991;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 1991 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,90 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,93 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,35 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96.69 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,52 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 87,65 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1991
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 44

91A1153

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso concernente l'estrazione per l'ammortamento dei certificati di credito 9,50% - 1984/1994

Si rende noto che il giorno 30 marzo 1991, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle quattro serie vigenti dei certificati di credito 9,50% - 1984 1994, emessi in base alla legge 30 marzo 1981, n. 119, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito nella legge 25 novembre 1983, n. 649 e decreto ministeriale 17 maggio 1985.

Il giorno 2 aprile 1991, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla settima estrazione di una serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1991.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A1122

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Sanremo 1991
(Manifestazione del 2 marzo 1991)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta in Sanremo il 2 marzo 1991 e dell'esito della graduatoria relativa al XLI Festival della canzone italiana:

1) Biglietto serie V n. 76358:

lire 2 miliardi abbinato alla canzone «Se stiamo insieme»;

2) Biglietto serie A n. 00272:

lire 1 miliardo e 200 milioni abbinato alla canzone «Spalle al muro»;

3) Biglietto serie AI n. 65038:

lire 600 milioni abbinato alla canzone «Perché lo fai»;

4) Premi di lire 80 milioni ciascuno ai seguenti biglietti

Biglietto	serie	B	n	76234
»	»	D	»	04101
»	»	D	»	20045
»	»	D	»	39269
»	»	D	»	48237
»	»	D	»	60792
»	»	F	»	60337
»	»	I	»	14433
»	»	L	»	24167
»	»	M	»	40037
»	»	Q	»	27779
»	»	V	»	33895
»	»	V	»	42584
»	»	Z	»	65595
»	»	AB	»	50179
»	»	AE	»	25786
»	»	AL	»	28435

Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti

1) Biglietto serie V n. 76358 L. 3 000 000,
2) Biglietto serie A n. 00272 L. 2.000 000,
3) Biglietto serie AI n. 65038 L. 1.000 000,
4) Ai rivenditori degli ulteriori 17 biglietti vincenti L 500 000 ciascuno

91A1160

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, visto il provvedimento n. 36/1990 del 16 novembre 1990 e il provvedimento n. 1/1991 del 15 gennaio 1991, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 1991, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 5 marzo 1991 e praticabili con la stessa decorrenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citato, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti*

Benzina super	L/lt	1.535
Benzina super senza piombo	»	1.485
Benzina normale	»	1 485
Benzina agricola	»	282
Benzina pesca e piccola marina	»	1.437
Gasolio autotrazione	»	1.120
Gasolio agricoltura	»	367
Petrolio agricoltura	»	356
Gasolio pesca e piccola marina	»	337
Petrolio pesca e piccola marina	»	327

2) *Prodotti da riscaldamento*

Prezzi massimi in contanti per vendite superiori a 2 000 litri

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.033	1.038	1.043	1.048	1.053
Petrolio (*)	»	758	763	768	773	778
Olio comb.le fluido	L./kg	581	586	591	596	601

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

Fasce provinciali

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia

C) Ascoli, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento

Maggiorazioni dei prodotti da riscaldamento

Bacino lagunare di Venezia	L lt	18
Comuni oltre 1 000 mt s l m	»	15
Isole minori	»	23

Fino al 30 aprile 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti da riscaldamento di L /lt 7

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L /kg quando riferite all'olio combustibile fluido

Per consegne fino a 2 000 litri i prezzi dei prodotti da riscaldamento sono determinati dal libero mercato

91A1186

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n 331 datata 1° febbraio 1991 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Raccolana - Soc coop a r l», con sede in Udine, costituita il 20 novembre 1984 per rogito notaio dott Giuseppe Ladisa di S Daniele del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giancamillo Tavano, con studio in Udine, via Marco Volpe, 27

Con deliberazione n 332 datata 1° febbraio 1991 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «I Pelletteri di Montealbano - Soc coop a r l», con sede in Colloredo di Montealbano, costituita il 13 giugno 1986 per rogito notaio dott. Giovanni Rubini di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott Luigi Jannaccone, con studio in Udine, via Tullio, 13

Con deliberazione n 333 datata 1° febbraio 1991 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art 2544 del codice civile, la «Cooperativa di produzione e lavoro D. Manin a r.l.», con sede in Udine, costituita il 21 luglio 1986 per rogito notaio dott Guido Spanò di Latisana ed ha nominato commissario liquidatore il dott Luigi Jannaccone, con studio in Udine, via Tullio, 13.

Con deliberazione n. 339 datata 1° febbraio 1991 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Latteria sociale cooperativa E. Tosi - Soc. coop. a r.l », costituita il 28 marzo 1969 per rogito notaio dott. Alberico Gallatti di S Vito al Tagliamento ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Nonis Luciano, con studio in Pordenone, via Dogana, 6.

Con deliberazione n. 340 datata 1° febbraio 1991 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, le seguenti società cooperative:

«Brill Coop Service - Cooperativa di pulizia e servizi generali a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 10 dicembre 1987 per rogito notaio Furio dei Rossi di Trieste;

«Rangers Sport - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita l'11 ottobre 1985 per rogito notaio dott. Giovanni Rubini di Udine;

«F.I.M.E.T. - Friulana impianti manutenzioni elettriche tecniche - Soc. coop. a r.l.», con sede in Aquileia, costituita l'11 giugno 1982 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine;

«Cooperativa Aperta - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone, costituita il 24 marzo 1988 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Pordenone;

«Azienda agricola I Cavalli del Duca - Soc. coop. a r.l.», con sede in Comeglians, costituita il 27 dicembre 1985 per rogito notaio dott. Pietro Moro di Tolmezzo;

«Le Agavi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 1° dicembre 1988 per rogito notaio dott. Livio Vecchioni di Trieste;

«Latteria sociale di Cisterna - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cisterna di Coseano, costituita il 7 febbraio 1973 per rogito notaio dott. Livio Rubini di Udine;

«Latteria sociale di Cerneglons - Soc. coop. a r.l.» con sede in Cerneglons di Remanzacco, costituita il 20 febbraio 1974 per rogito notaio dott. Livio Rubini di Udine;

«Neve 2001 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Aviano costituita il 27 gennaio 1987 per rogito notaio dott. Simone Gerardi di Pordenone;

«Latteria sociale di Maniago Centro - Soc. coop. a r.l.» con sede in Maniago, costituita il 5 agosto 1980 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Pordenone.

91A1079

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Cooperativa agricola S. Giovanni Battista a r.l. di S. Giovanni di Casarsa» e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 343 datata 1° febbraio 1991, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Cooperativa agricola S. Giovanni Battista a r.l. di S. Giovanni di Casarsa», costituita il 10 luglio 1964 per rogito notaio dott. Gailatti Alberico di S. Vito al Tagliamento, ed ha nominato il dott. Bernardo Colussi, con studio in Pordenone, viale Martelli, 16, commissario governativo per la durata di sei mesi.

91A1101

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- *annuale*	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - *Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee*		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.		
- annuale	L.	56.000
- *semestrale*	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	600.000
- *semestrale*	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II		
- annuale	L.	800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70 000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200